



Corte IV
D-2850/2007
{T 0/2}

Sentenza del 17 dicembre 2007

Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Walter Lang,
Robert Galliker,
cancelliera Marisa Murray.

Parti

A. _____, Georgia,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

la decisione del 19 aprile 2007 in materia di non entrata
nel merito, allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento / N .

Fatti:**A.**

L'8 marzo 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 21 marzo e del 5 aprile 2007), d'aver lasciato il suo Paese d'origine perché il [...] e [...] 2003 è stato ferito da ignoti o, secondo un'altra versione, da agenti di polizia, per le attività svolte a favore del partito B._____. Il [...] 2003, sarebbe espatriato e si sarebbe recato in Francia. Il 25 dicembre 2006, successivamente alla reiezione della sua domanda d'asilo, si sarebbe poi trasferito in Belgio, dove nel mese di febbraio del 2007 avrebbe inoltrato una nuova domanda d'asilo. Gli avrebbero però comunicato che "potevano rimandarmi indietro", ragione per cui avrebbe deciso di venire in Svizzera.

B.

Il 19 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile.

C.

Il 23 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della medesima e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la pronuncia dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato un'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

D.

Il 7 maggio 2007, l'interessato ha consegnato all'UFM la sua carta d'identità (cfr. atto A39/1 dell'incarto dell'autorità inferiore).

E.

Il 7 maggio 2007, il TAF ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso.

F.

Il 9 maggio 2007, l'UFM ha proposto di respingere il gravame. Detto Ufficio ha rilevato che il 7 maggio 2007 l'interessato ha certo presentato la sua carta d'identità, ma lo ha fatto tardivamente, ossia oltre le 48 ore previste dalle legge, e senza fornire una qualsivoglia giustificazione per la mancata tempestiva esibizione. In siffatte circostanze, non v'è pertanto motivo d'annullare la decisione impugnata, come risulta da una costante giurisprudenza dello stesso Tribunale amministrativo federale. Per il resto, l'autorità inferiore rinvia ai considerandi della decisione impugnata per quanto attiene all'inconsistenza dei motivi d'asilo invocati.

G.

Il 24 maggio 2007, il Tribunale amministrativo federale ha concesso al ricorrente un termine fino all'8 giugno 2007 per inoltrare l'atto di replica. Il termine è scaduto infruttuoso.

Diritto:**1.**

Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

2.

V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.

3.

3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

4.

Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha pure ritenuto sommarie e superficiali le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dal ricorrente. Quest'ultimo non ha neppure saputo fornire una versione univoca sulle persone che lo avrebbero aggredito nel 2003 (ignoti o agenti di polizia). Infine, l'autorità inferiore ha considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

5.

Nel ricorso, l'insorgente ha sostenuto d'aver esibito in procedura di prima istanza un certificato di nascita autentico, ma d'aver nondimeno chiesto alla madre l'invio della sua carta d'identità perché è stato informato del fatto che il citato certificato non era sufficiente. Ha fatto inoltre valere che sia il [...] sia [...] degli agenti di polizia hanno sparato contro di lui ed un suo amico. Per paura d'essere ucciso da detti agenti in un successivo attacco, il [...] 2003 ha lasciato il suo Paese d'origine. Prima di raggiungere la Svizzera il 7 marzo 2007, si sarebbe recato nei Paesi Bassi, in Francia ed in Belgio, ma in nessuno di questi Paesi la sua domanda sarebbe stata esaminata accuratamente. Purtroppo non gli è possibile ritornare in Georgia perché sarebbe sempre perseguitato ad agenti di polizia. In effetti, telefonando alla madre in patria, avrebbe saputo che la polizia avrebbe chiesto di lui.

6.

6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in

base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).

6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

7.

Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al più tardi il 21 marzo 2007. In particolare, il certificato di nascita non costituisce in tale ottica un valido documento (cfr. consid. 6.2 del presente giudizio e relativo riferimento). Certo, l'insorgente il 7 maggio 2007 ha poi prodotto la sua carta d'identità. Tuttavia, non ha fornito alcuna giustificazione per l'esibizione del menzionato documento ben oltre le 48 ore previste dalla legge, senza che ne emerga una valida dalle carte processuali. In particolare, e a prescindere dalla verosimiglianza dell'asserzione, il ricorrente non ha indicato quando avrebbe infine telefonato alla madre per farsi mandare la carta d'identità. Non v'è pertanto ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito

favorevole. Inoltre, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4634/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).

8.

Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che il timore del ricorrente d'essere perseguitato, o addirittura ucciso, da agenti di polizia in caso di rientro in Georgia non è fondato su alcun elemento oggettivo serio e concreto, ritenute in particolare le poche ed insignificanti attività che avrebbe esercitato, all'epoca, a favore del partito B._____. Non v'è peraltro ragione di ritenere, in assenza di qualsivoglia precisa allegazione di parte, che le autorità statali georgiane non accorderanno all'insorgente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di taluni agenti di polizia. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente.

9.

Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dall'insorgente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

10.

10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione

dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.

10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.

10.4 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa formazione ed esperienza professionale e parla, oltre alla sua madrelingua (il russo), pure il georgiano, l'armeno ed il francese. Non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha giustamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi

favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia.

10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

11.

Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

12.

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

13.

L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

14.

Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).

15.

Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

16.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la

soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

3.

La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

4.

Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.

5.

Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- C._____ (in copia)

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marisa Murray

Data di spedizione: